



COMUNE DI PARMA  
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2014-30 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 20/05/2014**

**Oggetto:** Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione regolamentare delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2014. I.E.

L'anno 2014, questo giorno Venti (20) del mese di Maggio alle ore 15:10 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 27 Consiglieri e precisamente:

VAGNOZZI MARCO	PRESENTE	ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI	ASSENTE	IOTTI MASSIMO	PRESENTE
ADARDI OLIMPIA	PRESENTE	MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
AGENO PATRIZIA	PRESENTE	MANNO ETTORE	PRESENTE
BIZZI GIUSEPPE	PRESENTE	MAZOLI SERENA	PRESENTE
BOSI MARCO	PRESENTE	MEDIOLI ANDREA	PRESENTE
BUZZI PAOLO	PRESENTE	NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO	PRESENTE
CACCIATORE BARBARA	PRESENTE	PELLACINI GIUSEPPE	PRESENTE
DALL'OLIO NICOLA	ASSENTE	PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
DE LORENZI ANDREA	PRESENTE	RIZZELLI LUCA	PRESENTE
DE LORENZI LUCIO ATTILIO	PRESENTE	SAVANI FABRIZIO	PRESENTE
FECI ALFONSO	ASSENTE	SCARPINO PIERPAOLO	ASSENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE	UBALDI ELVIO	ASSENTE
FURFARO ROBERTO	PRESENTE	VESCOVI MAURIZIO	PRESENTE
GHIRETTI ROBERTO	PRESENTE	VOLTA ALESSANDRO	PRESENTE
GIANFERRARI CHIARA	PRESENTE	ZIONI MIRCO	PRESENTE
GUARNIERI MARIA TERESA	ASSENTE		

Risultano inoltre presenti, all'inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Paci Nicoletta Lia Rosa, Rossi Laura, Alinovi Michele, Casa Cristiano, Ferretti Marco, Ferraris Laura Maria

Fungono da scrutatori i sigg: Ghiretti Roberto, Medioli Andrea, Rizzelli Luca.

## Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-1183 del 12/05/2014.

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione regolamentare delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2014. I.E.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che nel corso della trattazione dell'argomento in oggetto sono stati presentati n. 3 emendamenti allegati alla presente Delibera, che posti in votazione hanno riportato il seguente esito:

I° emendamento presentato dal consigliere Volta: respinto con n. 17 voti contrari (Adardi, Ageno, Bosi, Cacciatore, De Lorenzi Andrea, De Lorenzi Lucio, Fornari, Furfaro, Gianferrari, Ilariuzzi, Mallozzi, Mazoli, Mediolì, Pizzigalli, Rizzelli, Vagnozzi, Zioni), n. 9 voti favorevoli e n. 0 astenuti;

Entra il consigliere Savani, presenti n. 27.

II° emendamento presentato dal consigliere Bosi: approvato con n. 19 voti favorevoli, n. 8 voti contrari (Bizzi, Buzzi, Ghiretti, Iotti, Manno, Pellacini, Vescovi, Volta) e n. 0 astenuti;

III° emendamento presentato dal Gruppo PD: respinto con n. 18 voti contrari (Adardi, Ageno, Bosi, De Lorenzi Andrea, De Lorenzi Lucio, Fornari, Furfaro, Gianferrari, Ilariuzzi, Mallozzi, Mazoli, Mediolì, Nuzzo, Pizzigalli, Rizzelli, Savani, Vagnozzi, Zioni), n. 8 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto (Cacciatore).

Pertanto alla luce dell'emendamento approvato nel corso della seduta del Consiglio Comunale la proposta di Delibera consiliare così come emendata viene approvata con n. 19 voti favorevoli, n. 8 voti contrari (Bizzi, Buzzi, Ghiretti, Iotti, Manno, Pellacini, Vescovi, Volta) e n. 0 astenuti su n. 27 consiglieri presenti e votanti.

Escono i consiglieri Buzzi, Ghiretti, Manno, Mazoli e Nuzzo, presenti n. 22.

Quindi con separata votazione su invito del Presidente, con n. 19 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Bizzi e Pellacini) e n. 1 voto astenuto (Iotti) su n. 22 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

precisato che l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

dato atto che:

- ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ai sensi del comma 671 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai sensi del comma 676, art. 1 Legge 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- ai sensi del comma 703 della legge 147/2013 l'istituzione della Imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione della IMU;

- ai sensi del comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 il Comune può determinare l'aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 non può eccedere il 2.5 per mille;
- ai sensi del Decreto Legge n.16 del 6/3/2014 convertito con modificazioni con Legge 02/05/2014, n.68, è consentito per lo stesso anno 2014 il superamento dei limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0.8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI pari a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D.L 201/2011;
- ai sensi del comma 678 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;
- ai sensi del comma 682, oltre che stabilire le eventuali riduzioni/esenzioni da scegliere tra quelle previste dal comma 679, dovrà anche determinare:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- ai sensi del comma 683 dell'art. 1, della Legge 147/2013, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvarsi le aliquote della TASI;
- che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli accertamenti e rimborsi, nonché alla decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni con Legge 02/05/2014, n.68 che all'art. 1, c.1, lett. b) modifica il c.688 della legge 147/2013 e stabilisce che "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento

all'aliquota di base di cui al comma 676 (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”;

Accertato che ai sensi dell'art. 1, c.688 della legge 147/2013 citata, l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti in materia di IUC decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

Considerato che, poichè le disposizioni in tema di IUC sono in continua evoluzione e da ultimo modificate con la legge 2 maggio 2014, n. 68, si ritiene necessario approfondire tutti gli aspetti di natura regolamentare che dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale di Parma in seduta successiva entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che i termini di approvazione del bilancio di previsione 2014, sono stati prorogati al 31/07/2014 con Decreto Ministero degli Interni del 29/04/2014;

Ravvisata tuttavia, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (Tari – Tasi – Imu) nonchè dell'approvazione del Piano finanziario e tariffario TARI 2014 di approvare in tempo utile per la trasmissione entro il 23 maggio al portale del federalismo, le disposizioni in tema di aliquote e detrazioni sia TASI che IMU al fine di dare certezze ai contribuenti in tempo utile per il versamento della rata di acconto prevista per il 16 giugno 2014, evitando loro di subire pesanti conguagli in un'unica soluzione, anticipazione di somme non dovute non potendo applicare già dalla rata di acconto le aliquote agevolate introdotte dal 2014.

Valutato, pertanto di definire, nel rispetto dei limiti fissati dalle Leggi, ferme restando per quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento e fatto salvo quanto verrà dettagliato nei regolamenti a valere per l'anno 2014:

#### **per il tributo IMU**

- di confermare quanto previsto con deliberazione Consiglio Commissariale n. 37/11 del 30/10/2012 con riferimento a quanto tuttora in vigore introducendo, tuttavia, fattispecie agevolate come segue:

a) l'aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille per:

- le aree fabbricabili;
- i terreni;
- i fabbricati imponibili diversi dalle fattispecie sotto riportate.

b) l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

c) di introdurre, inoltre, a valere dal 2014, le aliquote agevolate con riferimento alle seguenti fattispecie:

- Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui al progetto "Affitti garantiti" di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.702 del 10 maggio 2007;
- Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- Aliquota dell'8 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500.

#### **per il tributo TASI**

Preso atto che i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Parma, con riferimento alle previsioni dei documenti di programmazione 2014 approvati dalla

Giunta Comunale il 9/5/2014, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:

	2014
Pubblica sicurezza e Polizia Locale	8.035.697,17
Trasporto Pubblico	2.785.000,00
Servizi Anagrafe e Stato Civile	2.274.629,73
Illuminazione Pubblica	4.500.000,00
Manutenzione Infrastrutture:	
Manutenzione Patrimonio	6.649.000,00
Manutenzione Verde Pubblico	2.110.600,00
<b>Totale</b>	<b>26.354.926,90</b>

di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili sopra dettagliati, le seguenti aliquote, ai sensi dei commi 640, 677 e 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014):

- aliquota pari al 2,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota pari al 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

di determinare la maggiorazione TASI di cui all'art. 1, c.677 della legge 147/2013 come modificata con D.L. 16/2014 nella misura dello 0.8 per mille alle abitazioni principali e loro pertinenze C/2, C/6, C/7, risultando perciò le aliquote TASI complessive:

- 3.3 per mille quale aliquota di abitazione principale e loro pertinenze diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 0.8 per mille quale aliquota per altre abitazioni principali categoria A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze categoria C//2, C/6, C/7
- 1.0 per mille quale aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

**di prevedere, inoltre, l'aliquota pari al 2,5 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; (come emendato in seduta)**

di riconoscere le seguenti detrazioni al fine di generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili:

1. detrazione ordinaria per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9:

- pari a € 100,00 per le rendite catastali uguali o inferiori ad euro 250;
- pari a € 65,00 per le rendite catastali superiori a euro 250 e fino ad euro 300;
- pari a € 45,00 per le rendite catastali superiori a euro 300 e fino ad euro 350;
- pari a € 20,00 per le rendite catastali superiori a euro 350 e fino ad euro 400.

2. detrazione maggiorata con riferimento alla capacità contributiva della famiglia definita attraverso l'applicazione dell'indicatore ISEE e determinata come segue:

Rendita catastale / ISEE	ISEE fino a 7.500 €	ISEE oltre 7.500 fino a 15.000 €	ISEE oltre 15.000 fino a 20.000 €
Fino a € 250	Esenzione totale	Esenzione totale	130 €
Superiori a € 250 fino a € 300	Esenzione totale	130 €	115 €
Superiori a € 300 fino a € 350	Esenzione totale	100 €	95 €
Superiori a € 350 fino a € 400	Esenzione totale	80 €	75 €
Superiori a € 400 fino a € 450	Esenzione totale	65 €	55 €
Superiori a € 450 fino a € 500	Esenzione totale	50 €	30 €
Superiori a € 500 fino a € 550	Esenzione totale	30 €	15 €
Superiori a € 550 fino a € 600	Esenzione totale	20 €	-
Superiori a € 600	40 €	-	-

3. ai fini della spettanza della detrazione come definita ai precedenti punti 1. e 2:

- Per rendita catastale si intende la somma della rendita catastale dell'alloggio e delle relative pertinenze;
- Per esenzione totale si intende la detrazione pari all'imposta dovuta comprensiva anche delle relative pertinenze;
- La detrazione maggiorata di cui al punto 2. sostituisce ma non si cumula con la detrazione ordinaria di cui al punto 1.

Considerato che lo schema di progetto di bilancio approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 9 maggio 2014 prevede, con l'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni, l'entrata complessiva di:

- Euro 18.220.000 per TASI 2014 (al netto di detrazioni)
- Euro 49.000.000 per IMU 2014 (al netto di detrazioni e alimentazione fondo statale ai sensi comma 380 Legge 228/2012 e comma 730 Legge 147/2013);



rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;

dato atto che l'argomento è stato sottoposto alla 4<sup>o</sup> Commissione Consiliare "Commissione Patrimonio, Partecipazioni, Interventi in campo economico e tributario, Bilancio;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs 267/2000;

dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Servizio Tributi e Entrate Ing. Giovanni de Leo;

ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, al fine di rispettare il termine di invio telematico del presente atto al portale del federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014 come stabilito dalla Legge 68 del 02/05/2014;

acquisito l'allegato parere favorevole esplicitato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e di regolarità contabile da parte del responsabile finanziario;

acquisito il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 11 comma 7 dello Statuto Comunale come in atti.

## DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte, con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 731 della legge 147/2013 e successive modificazioni:

1) di approvare per l'anno 2014 le aliquote IMU (imposta municipale propria), che di seguito si riportano:

- a) l'aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille per:
- le aree fabbricabili;
  - i terreni;
  - i fabbricati imponenti diversi dalle fattispecie sotto riportate.
- b) l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- c) Aliquota del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui al progetto "Affitti garantiti" di cui alla deliberazione Giunta Comunale n.702 del 10 maggio 2007;
- d) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- e) Aliquota dell'8 per mille da applicarsi agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- f) Aliquota dell'8 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi come abitazione principale prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500.

II) di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili dettagliati in premessa, le aliquote come segue:

- 3,3 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 0,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011);

- 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; (come emendato in seduta)

- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

III) di riconoscere le seguenti detrazioni Tasi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9, al fine di generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili:

1. detrazione ordinaria:

- pari a € 100,00 per le rendite catastali uguali o inferiori ad euro 250;
- pari a € 65,00 per le rendite catastali superiori a euro 250 e fino ad euro 300;
- pari a € 45,00 per le rendite catastali superiori a euro 300 e fino ad euro 350;
- pari a € 20,00 per le rendite catastali superiori a euro 350 e fino ad euro 400.

2. detrazione maggiorata con riferimento alla capacità contributiva della famiglia definita attraverso l'applicazione dell'indicatore ISEE e determinata come segue:

Rendita catastale / ISEE	ISEE fino a 7.500 €	ISEE oltre 7.500 fino a 15.000 €	ISEE oltre 15.000 fino a 20.000 €
Fino a € 250	Esenzione totale	Esenzione totale	130 €
Superiori a € 250 fino a € 300	Esenzione totale	130 €	115 €
Superiori a € 300 fino a € 350	Esenzione totale	100 €	95 €
Superiori a € 350 fino a € 400	Esenzione totale	80 €	75 €
Superiori a € 400 fino a € 450	Esenzione totale	65 €	55 €
Superiori a € 450 fino a € 500	Esenzione totale	50 €	30 €
Superiori a € 500 fino a € 550	Esenzione totale	30 €	15 €
Superiori a € 550 fino a € 600	Esenzione totale	20 €	-
Superiori a € 600	40 €	-	-

3. ai fini della spettanza della detrazione come definita ai precedenti punti 1. e 2:
- Per rendita catastale si intende la somma della rendita catastale dell'alloggio e delle relative pertinenze;
  - Per esenzione totale si intende la detrazione pari all'imposta dovuta comprensiva anche delle relative pertinenze;
  - La detrazione maggiorata di cui al punto 2. sostituisce ma non si cumula con la detrazione ordinaria di cui al punto 1.

IV) di prendere atto, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, il 1<sup>o</sup> gennaio 2014;

V) di prendere atto, che la presente deliberazione concernente l'imposta unica comunale IUC, contenente la determinazione regolamentare delle aliquote e delle detrazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014, che sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**V bis) di dare mandato agli uffici per la verifica e l'eventuale aggiornamento delle previsioni di entrata TASI 2014 a seguito della disponibilità dei dati e del gettito della rata di acconto del 16 giugno p.v.; (come emendato in seduta)**

VI) di prendere atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente del Servizio Tributi e Entrate Ing. Giovanni de Leo provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

VII) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di rispettare il termine di invio telematico del presente atto al portale del federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014 come stabilito dalla Legge 68 del 02/05/2014.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2014-PD-1183 del 12/05/2014

**PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2014-PD-1183 del 12/05/2014 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione regolamentare delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2014. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

Sottoscritto digitalmente dal  
Dirigente responsabile  
De Leo Giovanni

Parma, 12/05/2014.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2014-PD-1183 del 12/05/2014

**PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000**

Sulla proposta n. 2014-PD-1183 del 12/05/2014 del Settore SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione regolamentare delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2014. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal  
responsabile del Servizio Finanziario  
SEGALINI MARTA

Parma, 13/05/2014